

SENATO DELLA REPUBBLICA

VIII LEGISLATURA

(N. 584-A)

RELAZIONE DELLA 4^a COMMISSIONE PERMANENTE

(DIFESA)

(RELATORE ORIANA)

Comunicata alla Presidenza il 27 giugno 1980

SUL

DISEGNO DI LEGGE

Estensione al Sacrario di Monte Zurrone (Roccaraso d'Abruzzo)
delle norme e delle provvidenze per i cimiteri di guerra di cui
alla legge 9 gennaio 1951, n. 204

d'iniziativa dei senatori BAUSI, FRACASSI, ROSI, ACCILI, DEL NERO, BOMPIANI,
DE CAROLIS, D'AMICO e DELLA PORTA

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 13 DICEMBRE 1979

ONOREVOLI SENATORI. — Il disegno di legge è identico a quello presentato alla Camera dei deputati il 7 febbraio 1980 (numero 1381) ed intende equiparare a tutti gli effetti il Sacrario di monte Zurrone (Roccaraso d'Abruzzo) ai cimiteri di guerra, soprattutto perchè gli sia, anche dalla legge, riconosciuto quel valore morale, fatto di ricordi e di riconoscenza, che già esso ha nella mente e nei sentimenti di coloro che desiderano sia reso onore ai dispersi in guerra.

Con questo provvedimento si rende anche possibile ottenere che il Commissariato generale per le onoranze ai caduti in guerra estenda al sacrario di monte Zurrone le provvidenze e le norme previste per i cimiteri di guerra.

Infatti non è condivisibile l'affermazione che l'ara votiva di monte Zurrone, che non

custodisce resti mortali, non possa essere considerata un sacrario e quindi ad essa non siano applicabili le norme sui cimiteri di guerra.

Monte Zurrone è zona sacra perchè sta a ricordare che per più di 145.000 italiani caduti in combattimento o nei *lager* di prigionia i resti mortali sono andati dispersi.

È quindi doveroso affidare la cura di questa ara votiva a quell'ente che già nella sua denominazione (Commissariato generale per le onoranze ai caduti in guerra) deve essere il naturale custode della memoria di tutti i caduti, senza distinzioni basate sul ritrovamento o meno dei resti mortali.

La Commissione difesa ha ritenuto perciò di raccomandare all'Assemblea l'approvazione del disegno di legge n. 584.

ORIANA, *relatore*

DISEGNO DI LEGGE

Articolo unico.

Il Sacrario di Monte Zurrone (Roccaraso) è equiparato a tutti gli effetti ai cimiteri di cui alla legge 9 gennaio 1951, n. 203, e successivamente applicabili tutte le provvidenze e le norme di cui alla legge 9 gennaio 1951, n. 204, e successive modificazioni.